

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE

1. CONTRATTO

Il contratto di fornitura è perfezionato dalla conferma scritta di accettazione d'ordine del Fornitore: le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma di accettazione e sono regolate dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione del contratto.

2. PREZZI

I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma; essi non comprendono prestazioni od oneri non menzionati.

Salvo diversa pattuizione, i prezzi devono intendersi per merce resa franco deposito indicato dal Fornitore, esclusi imballo, imposte, bolli, dazi e ogni altro onere aggiuntivo.

3. PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura viene effettuato, nella forma espressamente specificata nella conferma, al domicilio del Fornitore, restando sempre a rischio del Cliente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. Non sono ammessi arrotondamenti di sorta.

Per nessun motivo e a nessun titolo il Cliente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna di materiali, nel montaggio od a contestazioni di qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati, anche di carattere cambiario, verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente aumentato di 3 punti, oltre le spese e commissioni relative, senza che per questo il Cliente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.

4. RISERVA DI PROPRIETA'

Il Fornitore conserva la proprietà sui materiali forniti fino al totale pagamento di essi e qualunque atto del Cliente che, all'infuori di esplicito consenso scritto del Fornitore, involga pregiudizio al diritto del Fornitore alla rivendita del materiale, sarà sottoposto alle sanzioni di legge.

5. CONSEGNE E TRASPORTI

Il periodo di consegna decorre dal giorno dell'accordo su ogni particolare del contratto e non ha inizio prima del ricevimento della rata di pagamento all'ordine, quando sia stata concordata. Esso s'intende di diritto adeguatamente prolungato qualora il Cliente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se il Cliente non fornisce in tempo utile i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non da prontamente l'approvazione del disegno e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;
- se il Cliente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;
- se il Cliente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
- se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;
- se la dilazione della consegna è dovuta a cause di forza maggiore.

La consegna, a termine dell'articolo 1510 Cod. Civ., s'intende convenuta nel deposito indicato dal Fornitore ed eseguita

all'atto della traduzione del materiale al Cliente o al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se il Fornitore si assume il montaggio in opera. Tuttavia se, per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali non è avvenuta la traduzione per fatto indipendente dal Fornitore, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta. Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali, si trasferiscono al cliente donde il diritto del Fornitore, nel caso citato di ritardata traduzione per fatto non suo, di addebitare al Cliente le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc.

La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del Cliente.

Ogni avaria che si verifichi durante il trasporto dovrà essere contestata al vettore dal Cliente, a suo nome e nel suo interesse.

All'atto della stipulazione del contratto il Cliente potrà chiedere l'eventuale applicazione di una penale per ritardata consegna. Detta penale costituirà il massimo compenso che a titolo convenzionale il Cliente potrà pretendere dal Fornitore, escluso quindi qualsiasi risarcimento di danni conseguenti direttamente o indirettamente al ritardo di consegna.

La penale sarà dello 0,25% dell'importo netto della parte di fornitura ritardata, per ogni settimana intera di ritardo, col massimo del 5% dell'importo netto suddetto, senza che il Cliente abbia diritto alla rescissione del contratto.

Il Cliente non potrà chiedere la corresponsione della penale:

- se il materiale sia stato temporaneamente sostituito dal Fornitore con altro dato a prestito;
- se non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Cliente;
- se il Cliente non è pronto a ricevere i materiali.

Il giorno dal quale il Cliente intende far decorrere la penale dovrà essere comunicato per iscritto al Fornitore, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva dalla data di arrivo della lettera relativa.

È facoltà del Fornitore di eseguire consegne parziali o consegne prima della scadenza.

Nel caso di fornitura con pagamento contro assegno, o forma equivalente, il Fornitore si riserva comunque la scelta del vettore.

Gli imballaggi sono fatturati al costo e non sono restituibili.

Eventuali reclami devono essere fatti per iscritto ed entro il termine perentorio di 8 giorni dal ricevimento della merce.

6. DATI TECNICI E DISEGNI

Le apparecchiature dovranno rispondere ai dati tecnici espressamente riportati nel contratto.

Altri dati e le illustrazioni risultanti da cataloghi, prospetti, circolari o fogli informativi del Fornitore si devono intendere a carattere integrativo e non impegnano la responsabilità del Fornitore per eventuali inesattezze.

I pesi si intendono sempre indicati a titolo informativo, salvo il caso di forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso.

Il Fornitore si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone notizia al Cliente se interessano l'installazione.

Qualora il Cliente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dal Fornitore in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto fra i contraenti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti: la prestazione di proposta di modifica non sospende le clausole contrattuali.

Il Cliente s'impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto di fornitura: dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà del Fornitore e che il Cliente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza autorizzazione scritta.

7. COLLAUDI E MONTAGGI

L'eventuale richiesta di collaudo deve risultare dal contratto. Il collaudo viene eseguito nel deposito indicato dal Fornitore, nelle ore di lavoro normale, a condizioni da stabilirsi e a spese del Cliente se comporta prove particolari o addizionali o tempi superiori rispetto a quelli normalmente previsti.

Eventuali parcelle o trasferte di collaudatori sono a carico del Cliente.

Il collaudo in opera viene eseguito soltanto se previsto da particolare pattuizione ed a spese e rischio del Cliente.

Se al collaudo risultasse che la fornitura non corrisponde alle caratteristiche essenziali stabilite in contratto e il Fornitore non fosse in grado di adempiervi, esso ha il diritto di rinunciare all'ordinazione col solo obbligo di riprendersi i materiali eventualmente già consegnati restituendo le somme ricevute, senza interessi, e senza che il Cliente possa reclamare indennizzi o risarcimenti per danni.

Il montaggio in opera è di regola escluso dalla fornitura.

Se nella fornitura è compreso il montaggio in posto, il Fornitore presterà l'opera del suo personale secondo le tariffe convenute con il Cliente.

Qualora il Cliente ritiri la merce senza valersi del diritto di collaudo, la merce stessa si considera accettata incondizionatamente come vista e piaciuta.

8. LIMITAZIONI

Il Cliente si impegna ad usare le merci acquistate solo secondo le prescrizioni del Fornitore, prescrizioni delle quali si dichiara già edotto.

A sua volta il Fornitore fornirà le istruzioni per il funzionamento e la manutenzione del prodotto stesso a semplice richiesta del Cliente.

9. RESPONSABILITA'

Il Cliente si impegna a compiere con la massima diligenza tutte le operazioni ed i controlli atti a conservare al prodotto un perfetto funzionamento.

Il Fornitore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che potesse verificarsi durante l'uso o per causa o in dipendenza dei prodotti da esso forniti o per la mancata perfetta manutenzione che possa determinare l'insorgere di anomalie funzionali.

In ogni caso la responsabilità del Fornitore è, per espressa convenzione, limitata alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi dal Fornitore, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di risarcimento e per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di consegna come definito dall'articolo 5.

La responsabilità del Fornitore è strettamente limitata al buon funzionamento dei componenti oleoidraulici ed elettronici, di sua fornitura e non potrà essere chiamata in causa se non per il materiale fornito. In particolare la responsabilità del Fornitore non può essere estesa all'eventuale difettoso funzionamento di sistemi o macchine realizzati dal Cliente con componenti oleoidraulici, pneumatici ed elettronici del Fornitore, anche se le singole apparecchiature oleoidrauliche, pneumatiche ed elettroniche sono state montate e collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore in collaborazione non retribuita espressamente.

Solo nel caso che gli eventuali studi e schemi di applicazione siano stati oggetto di remunerazione distinta, la responsabilità per questi studi verrà estesa a tutto il sistema oleoidraulico,

pneumatico ed elettronico, e sarà comunque strettamente limitata a detto sistema.

10. GARANZIA

Il Fornitore garantisce i prodotti venduti per 1 anno dalla data di consegna come definita all'art. 5 e fino a quando le apparecchiature e tutte le singole parti ed accessori siano originali o da esso espressamente controllati ed adottati.

La garanzia è limitata alla sostituzione, franco deposito indicato dal Fornitore, dei pezzi inservibili per accertato difetto di materiale. L'intervento in garanzia non comporta prolungamenti o rinnovi della garanzia stessa.

L'esame dei difetti o delle loro cause sarà sempre fatto nello stabilimento del Fornitore o in officine da esso autorizzate.

Le spese di mano d'opera per interventi in garanzia sono a carico del Cliente. Eventuali ritardi non danno diritto al Cliente al risarcimento dei danni nè a proroga del diritto di garanzia.

La garanzia resta annullata per i prodotti non usati in modo conforme alle indicazioni del Fornitore e se essi vengono modificati, riparati o smontati, anche in parte, fuori dalle sue officine o da quelle da esso autorizzate. In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il Cliente può pretendere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni.

Il pronto intervento in garanzia da parte del Fornitore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente.

Nulla sarà dovuto al Cliente per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso.

Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore e dovranno dal Cliente essergli rispedite, in porto franco.

Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Cliente.

11. RECESSO DAL CONTRATTO

Il Fornitore ha diritto di recesso dal contratto, riservandosi di richiedere a titolo di penale una congrua somma per il danno subito:

- a) qualora il Cliente si trovi in stato di insolvenza o abbia diminuite le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;
- b) qualora il Cliente non abbia ottemperato ai precedenti impegni di pagamento;
- c) in caso di morte o di situazione fallimentare del Cliente;
- d) per cause di forza maggiore.

12. CONTROVERSIE

I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente è soltanto quello avente giurisdizione nella sede legale del Fornitore anche in deroga agli articoli 32 e seg. Cod. Proc. Civ., escluse per il Cliente la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria di un altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salva la facoltà al Fornitore di esperire, in qualità di attore, un'azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero, del Cliente.

Le eventuali contestazioni non dispensano il Cliente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti.

Le spese di contratto, la sua registrazione e l'eventuale trascrizione, sono a carico del Cliente.